

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4700 di Lunedì 18 maggio 2020

Le misure per la salute e la sicurezza nel decreto Rilancio

Le indicazioni in materia di salute e sicurezza tratte dalla bozza del futuro decreto-legge in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Misure di sostegno alle aziende, crediti d'imposta per ambienti e sanificazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza.

ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL 21 maggio 2020

Segnaliamo che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio.

Ci sono alcune differenze rispetto alla bozza presentata nell'articolo e ricordiamo alcune corrispondenze tra gli articoli presentati relativi alla bozza e gli articoli successivamente pubblicati:

- Art.102 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro: è diventato l'articolo 95
- Art.128-bis Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: articolo 120
- Art.130-quater: Art. 125 "Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione"
- Art.88 Sorveglianza sanitaria: articolo 83
- Art. 222: Art. 231 "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021"
- Art. 108-bis: Art. 100 "Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro"
- Art. 96: Art. 90 "Lavoro agile"

Roma, 18 Mag ? Il 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri (CdM) ha approvato il testo di un nuovo **decreto-legge** che sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, come sottolineato nello stesso Comunicato Stampa del CdM, introduce "**misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali**, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Un decreto che è stato chiamato, con riferimento agli importanti obiettivi di rilancio dell'economia gravemente colpita dall'emergenza COVID-19, "**Decreto Rilancio**".

Il corposo decreto-legge (256 articoli), di cui noi presentiamo oggi una bozza del testo finale che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, tra le misure di sostegno al lavoro e all'economia include anche alcune misure che possono supportare le strategie di prevenzione e di gestione e contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2.

Ci soffermiamo oggi su alcune di queste norme (che entreranno in vigore alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale):

- Le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio
- I crediti d'imposta per ambienti di lavoro, sanificazione e dispositivi di protezione
- Le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

- Le misure per la scuola, per la vigilanza e per il lavoro agile

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA056] ?#>

Le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio

Partiamo dalle **misure di sostegno alle imprese** per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al " Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Come indicato nella "relazione illustrativa" del decreto è prevista la "promozione da parte dell'INAIL di **interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale**".

Riprendiamo i primi due commi dell'**articolo 102** del decreto-legge:

Art.102 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;**
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;**
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;**
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;**
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

(...)

I crediti d'imposta per ambienti di lavoro, sanificazione e dispositivi di protezione

Veniamo ora ad alcuni **crediti d'imposta** che hanno, anche in questo caso, l'obiettivo di favorire la prevenzione e il contenimento del contagio del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro.

Il primo beneficio riguarda le **spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura in sicurezza delle attività**, mentre il secondo incentivo, già in parte introdotto da altri decreti, riguarda la **sanificazione** e l'**acquisto di dispositivi** come mascherine chirurgiche, guanti, occhiali, tute e altri dispositivi di protezione individuale (DPI).

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, i primi tre commi dell'**articolo 128-bis**, relativo al credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020:

Art.128-bis Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell'allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione **agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.**

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti

(...)

Riguardo alla **sanificazione** riprendiamo una disposizione che riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Questi i primi due commi dell'**articolo 130-quater**:

Art.130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

(...)

Le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

Un articolo riguarda poi la **sorveglianza sanitaria**: la norma ? come indicato nella "relazione illustrativa" ? **"impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale ? che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. Viene statuito poi che l'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro".

Riprendiamo l'intero contenuto dell'**articolo 88**:

Art.88 Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i

datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

Le misure per la scuola, per la vigilanza e per il lavoro agile

Accenniamo brevemente poi ad altri interventi che riguardano, direttamente o indirettamente la salute e sicurezza sul lavoro o le novità in materia di organizzazione lavorativa.

L'**articolo 222** riporta e indica le risorse per le "**misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021**" in relazione all'emergenza da COVID-19.

L'**articolo 108-bis** "*Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro*" indica che in via eccezionale, "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020", il Ministro del lavoro e delle politiche sociali "**si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti**".

L'articolo fa riferimento alla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.

L'**articolo 96** "*Lavoro agile*" riguarda poi le **attività di smart working per i genitori**.

Si indica che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore

beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione".

Concludiamo questa breve disamina della bozza di testo rimandando a eventuali altri futuri approfondimenti sul testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:


" Bozza del Decreto Rilancio contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", documento approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 (formato PDF, 2.57 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 ? Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it